

AVVISO PUBBLICO

**PIANI DI SOSTEGNO E SVILUPPO PER ENTI DI
TERZO SETTORE**

PROGETTO

PIANI GENERATIVI 2

**Priorità 4 - Misura TO4.4.8.2.a - CUP C19G23000350006
PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021 - 2027**

INDICE

1. CONTESTO	5
2. OGGETTO	6
SEZIONE 1 - PIANI GENERATIVI DI IMPRESA SOCIALE CUP C19G23000350006	
1. OGGETTO E CONTENUTO	7
2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	8
3. SOGGETTI AMMISSIBILI	9
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	10
5. FINANZIAMENTO E RISORSE ECONOMICHE	11
5.1 Limiti alle agevolazioni complessivamente ricevute (“De minimis”)	13
6. SPESE AMMISSIBILI	14
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	17
7.1 Articolazione della proposta progettuale	17
7.2 Modalità e tempi di presentazione	18
8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	19
8.1 Commissione di valutazione e procedura per l’ammissione a finanziamento	19
8.2 Criteri di valutazione delle proposte e requisiti premianti	20
9. IMPEGNI PREVISTI E CONTROLLI	21
9.1 Ispezione e controlli	21
9.2 Obbligazioni del beneficiario – decadenza e revoca	21
9.3 Eventuali modifiche al progetto	23
10. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO	23
11. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI	24
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	24
13. FORO COMPETENTE	24
SEZIONE 2 - ATELIER DI COMUNITA' DI VIA STAMPATORI	25
	2

1. OGGETTO E CONTENUTO	25
2.A. Progetto gestionale	25
2.B. Progetto di sviluppo di impresa sociale - PN Metro + CUP C19G23000350006	26
2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	26
3. SOGGETTI AMMISSIBILI	27
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	31
5. FINANZIAMENTO E RISORSE ECONOMICHE	32
5.1 Limiti alle agevolazioni complessivamente ricevute (“De minimis”)	33
6. SPESE AMMISSIBILI	34
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	36
7.1 Articolazione della proposta progettuale	36
7.2 Modalità e tempi di presentazione	38
8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	39
8.1 Commissione di valutazione e procedura per l’ammissione a finanziamento	39
8.2 Criteri di valutazione delle proposte	40
9. IMPEGNI PREVISTI E CONTROLLI	41
9.1 Ispezione e controlli	41
9.2 Obbligazioni del beneficiario – decadenza e revoca	42
9.3 Eventuali modifiche al progetto	43
10. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO	43
11. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI	44
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	44
13. FORO COMPETENTE	44
SEZIONE 3 - CORSO PRINCIPE EUGENIO	45
1. OGGETTO E CONTENUTO	45
3.A. Progetto gestionale e di investimento/riqualificazione	45
3.B. Progetto di sviluppo di impresa sociale - PN Metro + CUP C19G23000350006	45
2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	46
3. SOGGETTI AMMISSIBILI	47
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	50
5. FINANZIAMENTO E RISORSE ECONOMICHE	51
5.1 Limiti alle agevolazioni complessivamente ricevute (“De minimis”)	53
6. SPESE AMMISSIBILI	53

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	56
7.1 Articolazione della proposta progettuale	56
7.2 Modalità e tempi di presentazione	57
8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	58
8.1 Commissione di valutazione e procedura per l'ammissione a finanziamento	58
8.2 Criteri di valutazione delle proposte e requisiti premianti	59
9. IMPEGNI PREVISTI E CONTROLLI	61
9.1 Ispezione e controlli	61
9.2 Obbligazioni del beneficiario – decadenza e revoca	61
9.3 Eventuali modifiche al progetto	62
10. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO	63
11. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI	63
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	63
13. FORO COMPETENTE	64
TABELLA SINOTTICA	64

1. CONTESTO

La Città di Torino con Deliberazione della Giunta comunale mecc. n. 290 del 30 maggio 2023 ha approvato il Piano Operativo della Città di Torino, che descrive i progetti da realizzare nell'ambito del Programma Nazionale PN METRO Plus 2021/2027.

L'attenzione agli aspetti sociali e di welfare costituisce un elemento cardine del nuovo PN Metro Plus e in particolare la coesione sociale è l'elemento determinante rispetto alle condizioni di vita dei cittadini, soprattutto nel contesto delle Città metropolitane. L'impoverimento generale della popolazione, il crescente disagio abitativo, la disoccupazione giovanile e il rischio di emarginazione ed esclusione sociale di alcune fasce della popolazione (con particolare riferimento ad un'ottica di genere, anche legata al fenomeno migratorio) rappresentano le maggiori sfide che la Città di Torino è oggi chiamata ad affrontare sul piano dell'inclusione e della coesione sociale. Le principali azioni che, attraverso la priorità 4, la Città di Torino intende intraprendere, rispondono alle finalità di rafforzare interventi e percorsi di integrazione sociale, lavorativa e abitativa, anche attraverso il sostegno a progetti di inclusione attiva e generazione di nuove opportunità occupazionali da parte dell'economia sociale. Attraverso i progetti che saranno sostenuti, in questo ambito dal PN METRO Plus, la Città si propone di sostenere le realtà dell'economia sociale allo scopo di favorire la creazione di nuove opportunità occupazionali, nonché di promuovere il consolidamento di un modello di sviluppo locale sostenibile. I progetti finanziati a valere sull'azione 4.4.8.2 saranno sviluppati in complementarità con le altre azioni di questa Priorità, in modo da promuovere l'instaurarsi di dinamiche sinergiche e così da massimizzare l'impatto sociale positivo sul territorio.

Il Piano appare coerente anche con i Programmi Operativi Nazionali per l'avvio del nuovo ciclo di azioni del periodo 2021 - 2027 e con gli obiettivi strategici definiti dalla Commissione Europea, che pone l'accento sullo sviluppo e la diffusione di iniziative di innovazione sociale attraverso specifiche misure volte ad abilitare e rafforzare iniziative di attivazione dal basso, a stimolare la capacità imprenditoriale delle comunità e delle persone, a favorire l'inserimento socio-lavorativo di soggetti vulnerabili e a promuovere la costruzione di nuove forme di partenariato e di ecosistemi che hanno dimostrato negli anni di essere in grado di favorire lo sviluppo soprattutto nelle aree più marginali e svantaggiate.

Del resto, la crescente complessità dei bisogni riscontrati richiede di porre sempre maggiore attenzione alla strutturazione di interventi che favoriscano processi di autonomia e di inclusione, come emerso sia in termini di coprogrammazione dai lavori del gruppo di

accompagnamento partecipato (GAP), sia dai tavoli di coprogettazione realizzati con gli enti partner su tali tematiche.

2. OGGETTO

La Città di Torino con DGC n. 493 del 1 agosto 2023 ha espresso l'intenzione di assicurare continuità e potenziamento al progetto REACT - EU, accompagnando la sostenibilità del tessuto delle imprese sociali e conseguentemente lo sviluppo di opportunità occupazionali e formative per sostenere le persone in condizione di fragilità e svantaggio ai sensi della normativa comunitaria. Questo obiettivo potrà essere raggiunto sia attraverso il sostegno ad ambiti di attività economica delle imprese sociali all'interno di Piani generativi d'impresa nell'ambito delle risorse dedicate nell'ambito del Programma PN Metro Plus 2021-2027 (Priorità 4 - TO4.4.8.2.a - Piani Generativi 2), sia con la messa a disposizione - ai sensi dell'art 4 del regolamento Comunale n. 397 - di immobili comunali che possano garantire ulteriori occasioni e spazi di progettazioni innovative e integrate, focalizzate sullo sviluppo di relazioni e reti territoriali generativi, di ulteriori sviluppi di imprenditoria sociale e di percorsi di autonomia.

Il presente Avviso, sulla base degli indirizzi espressi nella sopra citata DGC n. 493 del 1 agosto 2023, **si compone di tre sezioni autonome e distinte, per cui dovranno essere presentate istanze separate (con relativi allegati specifici) e per cui verranno redatte separate graduatorie.**

SEZIONE 1 - PIANI GENERATIVI DI IMPRESA SOCIALE

CUP C19G23000350006

1. OGGETTO E CONTENUTO

Tale ambito prevede il sostegno ad ambiti di attività economica delle imprese sociali all'interno di Piani generativi d'impresa, in continuità con la strategia avviata con i fondi REACT - EU. In particolare si intende:

- promuovere percorsi formativi e di empowerment, con una visione globale dei bisogni della persona;
- incrementare le opportunità di inserimento lavorativo in un'ottica di valorizzazione delle competenze della persona e con particolare attenzione ai giovani e alle donne, soprattutto svantaggiati;
- attivare percorsi di accompagnamento all'autonomia attivando le risorse delle comunità;
- accompagnare, sostenere e facilitare la creazione di nuove collaborazioni nell'ambito della rete degli enti, in termini di filiera, o di know-how;
- sviluppare progetti di integrazione e inclusione socio lavorativa, anche mediante azioni rivolte al benessere dei lavoratori e alle azioni di conciliazione e supporto all'accesso al mondo del lavoro;
- potenziare i fattori produttivi, di commercializzazione e di comunicazione del valore etico delle iniziative;

I singoli Piani dovranno prevedere una stima degli effetti in termini di inclusione e coesione sociale attraverso la quantificazione del numero di percorsi occupazionali e/o formativi attivabili - anche in termini di facilitazione all'ingresso in aziende - e degli esiti attesi in termini di acquisizione di competenze e autonomie sul mercato del lavoro. I piani dovranno inoltre prevedere una definizione quantitativa e qualitativa degli esiti dal punto di vista occupazionale nel tempo e di inclusione delle persone con fragilità coinvolte, solidità delle organizzazioni e delle azioni imprenditoriali promosse, capacità delle azioni sostenute di attivare processi di prossimità e di cambiamento sul territorio.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I singoli Piani a sostegno del tessuto locale, basati su modelli di welfare di comunità, potranno accedere a un sostegno finanziario in forma di contributo a fondo perduto.

I Piani saranno approvati in esito alla fase di valutazione di cui all'art 7 e saranno finanziati sulla base di procedura valutativa a graduatoria.

I Piani dovranno prevedere una durata media di **quattro anni**, con avvio o dal 2023 o entro giugno 2024, **da articolarsi in due periodi: un primo periodo di durata triennale e un secondo periodo di durata annuale e per ogni periodo dovrà essere redatto uno specifico e autonomo piano finanziario** (il piano finanziario di durata triennale deve essere articolato per singole annualità, indicando la richiesta di contributo su ciascuna annualità, anche ai fini della verifica del rispetto dei massimali degli aiuti De minimis nel triennio).

I progetti dovranno concludersi indicativamente entro l'anno 2027, salvo si rendano necessarie proroghe dei termini per motivi non imputabili agli enti titolari del finanziamento, nel rispetto del cronoprogramma del complessivo Piano Operativo.

In esito alla fase di valutazione saranno validati i progetti complessivi relativi a entrambi i periodi.

Per quanto riguarda il primo triennio i progetti ammessi a finanziamento potranno essere rimodulati in una fase di progettazione operativa con la Città, anche in funzione dei finanziamenti riconosciuti e delle azioni ritenute prioritarie; in esito all'eventuale rimodulazione, **il solo piano finanziario relativo al primo triennio sarà ammesso a finanziamento**, in coerenza con la dotazione finanziaria prevista dal Piano Operativo approvato.

L'ammissione a finanziamento dell'ultima annualità, previa eventuale rimodulazione del piano finanziario/azioni progettuali già presentati, anche in funzione dell'andamento e dell'esito del triennio precedente, sarà subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie europee, al raggiungimento degli obiettivi sociali previsti da ciascun progetto e, in ogni caso, **all'approvazione dell'Autorità di gestione del PN Metro Plus e all'acquisizione della quota di flessibilità da parte della Città di Torino.**

Gli Enti beneficiari del sostegno dovranno dimostrare e rendicontare una compartecipazione minima del 20% dei Piani finanziari riferiti a ciascun periodo.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI

Al fine di sostenere il tessuto delle imprese sociali, sono considerate ammissibili al presente bando unicamente proposte concernenti lo sviluppo di progetti d'impresa a titolarità, in qualità di singolo proponente o di capofila di partenariati composti da enti di terzo settore, di **enti iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Torino con una sede per lo sviluppo delle attività nel territorio cittadino già attiva o per cui si preveda l'attivazione all'interno della proposta presentata, anche nell'ambito della rete del partenariato entro tre mesi dalla comunicazione di inizio attività.** Non sono considerate ammissibili in qualità di singolo proponente o capofila le Cooperative esclusivamente di tipo A.

Sono considerati soggetti ammissibili in qualità di partner gli Enti del terzo settore ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: si intendono Enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Per gli Enti del Terzo Settore (ETS), nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione in uno dei registri regionali o nazionali di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro APS) o nel Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino.

Per i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale, il requisito s'intende soddisfatto in presenza dell'iscrizione dell'APS di riferimento al registro nazionale.

Sono pertanto ammesse proposte progettuali da realizzarsi da parte di più soggetti costituiti in partnership con individuazione di un capofila; **nel caso di progetti svolti in partenariato, è richiesta l'aggregazione in associazioni temporanee di scopo (ATI/ATS), o in altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente.**

In caso di partecipazione in forma aggregata, le organizzazioni partecipanti dovranno produrre un accordo in forma scritta in cui sia specificato - oltre a quanto precisato nel

successivo articolo 4 - il ruolo di ciascuna nell'ambito del partenariato, i reciproci obblighi e le responsabilità assunte; tale accordo dovrà altresì prevedere lo specifico impegno a formalizzare opportunamente il partenariato (in ATS, ATI, RTI o altra forma giuridicamente vincolante) nel termine di 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di assegnazione del contributo. L'accordo contrattuale tra i partner deve in particolare prevedere le modalità di prosecuzione delle attività progettuali qualora la partnership subisca delle variazioni, purché queste siano in linea con quanto previsto dal Bando e autorizzate dall'amministrazione comunale. Il contributo non potrà essere erogato a soggetti che, cumulando tutte le posizioni verso la Città (verificabili mediante gli strumenti informatici di consultazione on line messi a disposizione da SORIS), risultino - nonostante specifica comunicazione - in situazione di morosità. L'eventuale situazione di morosità nei confronti della Città di Torino potrà essere sanata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti.

I requisiti di ammissibilità soggettivi devono essere posseduti da tutti i partner beneficiari di contributo pubblico.

Un ente può partecipare a un solo progetto nell'ambito della Sezione 1 in qualità di capofila o di partner.

Potranno essere previsti nella **rete di collaborazioni anche altri enti, anche profit, non destinatari di risorse**, specificando il tipo di sostegno offerto al progetto; tali collaborazioni rileveranno ai fini della valutazione della rete.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Costituiscono requisiti di ammissibilità la garanzia di un cofinanziamento minimo del 20% sull'importo totale di progetto sia sul piano finanziario del triennio sia sul piano finanziario dell'ultimo anno.E' inoltre richiesta la quantificazione dei percorsi formativi/occupazionali previsti da concludersi entro la durata del progetto.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", richiamato in via analogica. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e

dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Resta salva la disciplina relativa al self cleaning contenuta agli articoli 94 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023.

Inoltre, per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- a. essere regolarmente costituiti ed essere iscritti in appositi registri nazionali o regionali
- b. iscrizione CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle finalità del presente Avviso;
- c. se imprese, essere iscritti nel registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA della Provincia di Torino, ovvero impegnarsi a ottenere tutte le necessarie autorizzazioni e a provvedere agli adempimenti per l'esercizio dell'attività entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo.
- d. (per le Associazioni e Fondazioni) Statuto da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle finalità del presente Avviso;
- e. essere in regola con le e disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, e impegnarsi al loro rispetto anche in relazione alle attività svolte nelle sedi operative

Si richiama quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai soggetti interessati.

L'assenza di uno dei requisiti richiesti costituisce irregolarità essenziale non sanabile e comporta la non ammissibilità della domanda.

5. FINANZIAMENTO E RISORSE ECONOMICHE

Le risorse complessive per la sezione 1 a disposizione per la prima fase di cui all'art 2 ammontano a € 3.198.199,57. Gli enti dovranno, sotto la propria responsabilità, formulare i piani finanziari triennali e i relativi importi annuali nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa in materia di "De minimis". Il contributo non può in nessun modo essere erogato,

neanche in parte, in anticipazione di spesa. Il beneficiario dovrà garantire un cofinanziamento minimo del 20% dell'investimento complessivo ammissibile.

In esito alla valutazione della Commissione, agli Enti posizionati utilmente in graduatoria, verranno riconosciute, sulla base dei punteggi attribuiti, le percentuali del finanziamento richiesto descritte nella seguente tabella:

Punteggio	Percentuale del finanziamento richiesto
90 - 100	fino al 100%
89 - 80	fino al 90%
79 - 70	fino al 80%
69 - 60	fino al 70%

Il contributo verrà erogato in cinque tranches a rimborso della spesa sostenuta, pagata e documentata come di seguito indicato:

1. una prima tranche pari al 20% del contributo al raggiungimento minimo del 20% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
2. una seconda tranche del 20% del contributo al raggiungimento minimo del 40% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
3. una terza tranche del 20% del contributo al raggiungimento minimo del 60% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
4. una quarta tranche del 20% del contributo al raggiungimento minimo del 80% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
5. una quinta tranche di contributo a saldo al raggiungimento del 100% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, a seguito dell'avvenuta rendicontazione finale delle spese sostenute e alla presentazione e validazione dettagliata della relazione delle attività e comunque entro 30 giorni dalla chiusura del progetto.

In caso di attribuzione della quota di flessibilità verrà applicato al secondo periodo progettuale il medesimo schema di erogazione del rimborso della spesa.

Il contributo non può in nessun modo essere erogato, neanche in parte, in anticipazione di spesa.

Gli uffici competenti della Città di Torino si riservano di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione. Il pagamento delle sopraindicate tranches è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo cronoprogramma;
- b) alla verifica di conformità delle prestazioni con quanto disciplinato nel presente bando;
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Il pagamento delle sopraindicate tranche avverrà in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sulla regolarità della documentazione presentata e all'ammissibilità della spesa, salvo sospensioni del decorso dei termini per responsabilità di altri enti.

I termini di pagamento sono sospesi dal 15 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

5.1 Limiti alle agevolazioni complessivamente ricevute (“De minimis”)

I contributi sono erogati ai sensi del regime “de minimis”, di cui al regolamento UE 1407/2013. L'agevolazione è cumulabile per gli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato solo fino al raggiungimento dell'intensità di aiuto ammessa dalla disciplina europea cui sono soggette tali altre agevolazioni. L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 3, comma 2 del predetto Regolamento “de minimis”). Al fine di verificare il rispetto di detto massimale, anche nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata, ogni soggetto è tenuto a verificare la propria posizione in relazione agli aiuti “de minimis”, considerando l'esercizio finanziario in cui sono concessi e i due precedenti. Il contributo di cui al presente Avviso verrà concesso nel 2024 (gli enti beneficiari della misura REACT - EU - CAR 23547 potranno presentare una richiesta di contributo per il triennio 2024 - 2026 fino alla concorrenza del massimale disponibile in relazione al triennio, calcolato considerando l'imputazione sull'anno 2021 del contributo a valore sui fondi REACT EU, previa verifica delle singole posizioni).

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento.

6. SPESE AMMISSIBILI

Sono da considerarsi ammissibili i costi imputati direttamente all'operazione, e in maniera adeguatamente documentata alle attività progettuali, che siano state effettivamente sostenute e pagate successivamente alla data di sottoscrizione della convenzione e ammissione a finanziamento, relativamente al primo triennio, in coerenza con il cronoprogramma presentato e approvato.

La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dall'effettivo pagamento.

Si richiama quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in relazione ai criteri per l'ammissibilità delle spese:

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- le Linee Guida Inclusione Sociale del Pon Metro - Versione 5.0 del 28/08/2020 in continuità con la programmazione 2014-2021 salvo revisioni ed eventuali nuove Linee Guida Inclusione Sociale del PN METRO Plus 2021-2027

Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) essere pertinente al Progetto approvato, corrispondente alle voci di spesa previste ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- c) essere sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
- d) essere tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dagli artt. 74 comma 1 lettera a), 82 e dall'allegato XIII del Regolamento (UE) 1060/2021.

e) essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

f) i progetti dovranno essere coerenti con i principi e gli obblighi specifici del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”; tale coerenza dovrà essere autocertificata dagli enti (allegato 6).

Ai fini del presente bando, il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di approvazione dell’atto di concessione del finanziamento, fino a quando previsto dal progetto approvato.

Non sono ammissibili al finanziamento le spese di cui all’art. 64 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, in combinato disposto con l’articolo 16 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1057/2021:

- a) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l’acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- c) l’imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA.

Inoltre non sono ammissibili:

- d) le spese per opere infrastrutturali e/o lavori assimilati, comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile e per la ristrutturazione dei locali;
- e) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
- f) i deprezzamenti e le passività;
- g) i costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- h) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

In generale, non saranno ritenuti ammissibili i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l’acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l’ordinario funzionamento

dell'Organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'Organizzazione e ancora oneri già coperti per attività oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati.

Per ciascuna voce di spesa dovrà essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento proposto, che non potrà essere complessivamente inferiore al 20% del valore totale della proposta progettuale. Nella proposta progettuale dovranno pertanto essere chiaramente identificabili le risorse aggiuntive (risorse umane, strumentali, finanziarie, attività e prestazioni, ecc..) che il soggetto proponente intende mettere a disposizione. Inoltre, qualora la proposta coinvolga più organizzazioni costituite in partnership, è necessario specificare le modalità e gli ambiti di collaborazione, producendo i documenti di intesa/collaborazione con l'organizzazione capofila proponente, a cui sarà destinato l'intero trasferimento dei fondi; dovrà altresì essere indicato per ciascuna delle attività proposte il soggetto attuatore.

Pertanto, sono considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del Fondo Sociale Europeo le spese relative alle risorse umane. Per spese di personale possono intendersi i costi relativi sia al "personale interno" che al "personale esterno" direttamente impiegato nella realizzazione dell'intervento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 56 del Regolamento UE 1060/2021, verrà applicato il tasso forfettario del 40% delle spese dirette di personale ammissibili per coprire i restanti costi ammissibili. Il valore determinato dal calcolo del tasso forfettario non potrà, in ogni caso, essere superiore alla somma dei costi ammissibili, al netto dei costi del personale.

La Città di Torino eserciterà un'attività di verifica in merito alle spese rientranti nella suddetta opzione semplificata, richiedendo tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate al fine di verificare la congruità e veridicità della predetta quantificazione di tali costi, e si riserva di revocare il contributo nel caso in cui attesti la non veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte.

Ai fini della rendicontazione della quota del 40% alla Città di Torino, la stessa verificherà l'ammissibilità e la congruità al progetto delle spese riportate nel piano finanziario.

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

7.1 Articolazione della proposta progettuale

I soggetti del Terzo Settore interessati a presentare la propria candidatura, come singoli proponenti o come capofila, potranno presentare una sola proposta progettuale nell'ambito della Sezione 1 che deve prevedere:

- una puntuale conoscenza dell'ambito di riferimento;
- consolidata esperienza in relazione ai contenuti oggetto delle aree di azione di cui al presente Avviso;
- modalità operative-gestionali degli interventi e delle attività, caratterizzate da elementi di consolidamento e miglioramento e di sviluppo di percorsi innovativi e sperimentali.

La presentazione della domanda di contributo deve avvenire tramite apposito modulo sottoscritto digitalmente corredata dai seguenti documenti:

- A. **scheda progetto** compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS, contenente:
- A.1 analisi dei bisogni e del contesto sociale di riferimento;
 - A.2 attività, metodi e strumenti previsti per la realizzazione delle attività proposte;
 - A.3 monitoraggio, indicatori, risultati attesi e verifica.
- B. **dettagliati budget di spesa**, redatti ai sensi dell'art. 5, **uno in riferimento al primo triennio (prima fase) articolato in annualità con l'indicazione della quota di contributo richiesto per ogni anno e uno riferito all'ultima annualità (seconda fase - condizionata all'acquisizione da parte della Città di Torino della quota di flessibilità)**; devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS. Non saranno ritenuti ammissibili i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l'ordinario funzionamento dell'Organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'Organizzazione. Per ciascuna voce di spesa dovrà essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento proposto, che in ogni caso non potrà essere complessivamente inferiore al 20% del valore totale della proposta

progettuale. Nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata, nel budget dovrà essere indicata la ripartizione finanziaria sui singoli soggetti costituenti l'ATI/ATS.

- C. **copia dello statuto o atto costitutivo** dell'organizzazione proponente, se non già in possesso dell'Amministrazione Comunale.
- D. **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relativo al rispetto del limite massimo concedibile di sovvenzioni pubbliche nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari "regime de minimis" dell'Ente proponente o di tutti i componenti l'ATI/ATS

La documentazione di cui ai punti 1. e 2. non dovrà superare le 8 cartelle in formato A4, dovrà essere redatta con carattere Times New Roman, corpo 12, e potrà esser corredata da eventuali allegati attuali e strettamente attinenti la progettualità espressa.

7.2 Modalità e tempi di presentazione

Le proposte progettuali, corredate dei documenti necessari, sottoscritte dai rappresentanti legali della dichiarazione per la fruizione di contributi pubblici ex art. 6 comma 2, prevista dalla Legge 122/2010, dovranno pervenire entro e non oltre il 30/10/2023 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: servizi.sociali@cert.comune.torino.it

L'oggetto dell'email certificata dovrà recare la dicitura "**AVVISO PUBBLICO - SVILUPPO DI PIANI GENERATIVI 2 DI IMPRESE SOCIALI MISURA TO4.4.8.2.a CUP C19G23000350006**".

Le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della proposta progettuale o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili. I casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, e i casi di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità non essenziale degli elementi) possono essere sanati assegnando un termine entro il quale debbano essere presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'istanza progettuale è esclusa dalla procedura.

Saranno altresì considerate inammissibili le proposte progettuali viziate da irregolarità non sanabili:

- a) i cui soggetti proponenti non rispettino i requisiti previsti dagli artt 3 e 4;

- b) pervenute con modalità difformi da quanto previsto dall'articolo 7.2;
- c) pervenute oltre il termine di cui all'articolo 7.2. Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione;
- d) garanzia di un cofinanziamento del 20% sull'importo totale del progetto, sia sul piano finanziario del triennio sia sul piano finanziario dell'ultima annualità come previsto dall'articolo 4.

8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

8.1 Commissione di valutazione e procedura per l'ammissione a finanziamento

Le proposte pervenute saranno oggetto di verifica di ammissibilità da parte di un'apposita Commissione tecnica. Il Comune di Torino si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta così come di non procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo.

La Commissione procederà quindi a verificare l'ammissibilità delle spese individuate nelle proposte e la congruità delle voci di spesa rispetto alla realizzazione progettuale e alla valutazione complessiva delle proposte sulla base dei criteri di cui al punto successivo, formulando la relativa graduatoria.

In esito ai lavori della Commissione, è prevista una fase di progettazione operativa, con eventuale rimodulazione dei piani finanziari e delle azioni progettuali presentati; al termine di tale fase con atto dirigenziale verrà determinata l'ammissione a contributo, sulla base dei progetti e dei piani finanziari.

A decorrere dalla data di esecutività dell'atto di ammissione al finanziamento - e comunque non oltre 60 giorni - gli enti individuati dovranno dare comunicazione di avvio progetto sulla base del cronoprogramma approvato. In caso di sopravvenuta disponibilità di risorse a seguito di rinunce o rimodulazioni, si procederà allo scorrimento della graduatoria a favore delle domande ammesse ma non finanziate per indisponibilità di risorse.

Eventuali economie potranno essere oggetto di successive riaperture di Avviso Pubblico.

Anche per eventuali economie nell'ambito delle sez 2 e 3 sarà facoltà della Città procedere allo scorrimento della graduatoria della sezione 1.

In relazione al piano finanziario approvato, i beneficiari sono autorizzati, purché sia funzionale a perseguire meglio l'obiettivo progettuale e coerente con i criteri di ammissibilità del presente avviso, a modificare il budget presentato in fase di domanda di contributo nel

corso del progetto fino a un limite del 20% dei costi ammissibili tra le diverse voci di bilancio, senza che ciò sia considerato come una modifica del progetto approvato; tali modifiche devono essere comunicate alla Città di Torino tramite comunicazione scritta. Per modifiche superiori al 20% dei costi ammissibili è necessaria un'autorizzazione scritta da parte della Città di Torino.

8.2 Criteri di valutazione delle proposte e requisiti premianti

La Commissione procederà all'esame di merito della proposta progettuale provvedendo alla definizione di apposita graduatoria delle proposte pervenute, con l'attribuzione di un corrispondente punteggio per ognuna di esse. Ciascuna proposta progettuale potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti, e la valutazione delle proposte progettuali, in coerenza con i criteri di selezione individuati per il Programma specifico nazionale, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

a)	Qualità della proposta progettuale: a.1) Qualità della proposta in relazione alla tipologia di attività e coerenza tra la proposta progettuale e gli ambiti che si intendono affrontare a.2) livello di congruenza della stessa con il piano economico a.3) livello di congruenza della stessa con il cronoprogramma presentato a.4) capacità di attivare percorsi inclusivi formativi e occupazionali per persone in situazioni di fragilità, con priorità ai giovani e all'ottica di genere, con particolare attenzione alle donne con background migratorio, vittime di tratta, vittime di violenza e in condizioni di vulnerabilità;	massimo 25 punti
b)	articolazione e coinvolgimento della rete di collaborazione con i soggetti istituzionali, soggetti no profit e profit in relazione all'oggetto progettuale (specificazioni progettuali e collaborazioni previste documentate)	massimo 15 punti
c)	attività commerciale nell'ultimo triennio, conoscenza del mercato di riferimento e attenzione alla parità di genere (con eventuale certificazione - prassi UNI/PdR 125:2022, disciplinata dalla legge 162 del 2021)	fino a 1 anno: massimo 5 punti fino a 3 anni: massimo 10 punti
d)	qualità e adeguatezza dell'investimento proposto in termini di modalità organizzative, strumenti, metodologie, risorse e solidità del piano economico/finanziario	massimo 15 punti
e)	capacità di prevedere elementi di sostenibilità futura ed effetti durevoli dal punto di vista occupazionale e di inclusione delle persone con fragilità coinvolte, solidità organizzativa, di mercato, economico-finanziaria delle azioni imprenditoriali promosse, capacità delle azioni sostenute di attivare processi di prossimità e cambiamento sul territorio.	massimo 15 punti
f)	Proposte innovative di per la realizzazione delle azioni, in un'ottica di lavoro di comunità, di sostenibilità nel tempo, di impatto dell'intervento e dei suoi effetti sul territorio	10 punti
g)	Elementi migliorativi e/o integrativi - per i progetti relativi agli immobili: esplicitazione delle modalità di governance; coerenza del cronoprogramma; considerazione del progetto complessivo, comprensivo di tutte le azioni che ne qualificano l'utilizzo e la messa in funzione	10 punti

Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai criteri sopra indicati. Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà predisposta una graduatoria. La soglia minima di ammissione alla fase di

co-progettazione è stabilita in 60 punti/100. I contenuti progettuali e documentali della proposta tecnica e finanziaria possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell'Amministrazione.

9. IMPEGNI PREVISTI E CONTROLLI

9.1 Ispezione e controlli

In qualsiasi momento dalla concessione del contributo, la Città di Torino può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte. I soggetti beneficiari dovranno a tal scopo consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.

9.2 Obbligazioni del beneficiario – decadenza e revoca

I soggetti selezionati avranno come obbligo, in linea generale, la realizzazione e la gestione (anche amministrativa e finanziaria) della proposta progettuale in tutte le sue fasi. Nello specifico, essi si impegnano a far fronte ai seguenti obblighi:

- rendicontazione dell'intero valore progettuale secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia con particolare riferimento alle modalità previste per i Fondi del PN Metro Plus rispettando le modalità e le tempistiche previste; entro 30 giorni dalla conclusione del progetto il beneficiario dovrà presentare una relazione conclusiva con la descrizione delle attività realizzate;
- è prevista la possibilità di richiedere una sola proroga, con nota motivata, prima della conclusione dell'intervento, fermi restando i termini previsti dalla Programmazione del fondo PN Metro Plus; tale proroga deve essere espressamente approvata dalla Città
- partecipazione ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Torino;
- osservazione, nei riguardi dei propri addetti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto

abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compreso il decesso) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;

- localizzazione, qualora non fosse già attiva, della sede operativa per lo sviluppo dell'attività, oggetto del finanziamento, negli ambiti territoriali della Città di Torino entro 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività;
- realizzazione degli investimenti conformemente alle normative vigenti in materia di urbanistica, edilizia, tutela dell'ambiente, igiene, sicurezza sul lavoro e ogni altra prescrizione afferente alla tipologia dell'intervento previsto;
- acquisizione dei beni e dei servizi da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni che non comportino elementi di collusione.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti che l'agevolazione sia stata concessa in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, oppure che siano venuti meno i requisiti originariamente richiesti, la Città di Torino revoca l'agevolazione e si attiva per recuperare le somme indebitamente erogate.

L'agevolazione viene anche revocata se dovessero essere accertati gravi inadempimenti da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso.

L'agevolazione sarà revocata parzialmente se a seguito della verifica finale venisse accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse approvate. In presenza di false dichiarazioni e/o di gravi inadempimenti, la Città di Torino si riserva anche il diritto di poter richiedere il pagamento della quota di fondo di garanzia erogata alla banca a titolo di escussione, nel caso di mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario.

9.3 Eventuali modifiche al progetto

I beneficiari possono apportare modifiche e/o integrazioni (tecniche, economiche, alla tempistica di realizzazione, ecc.) all'intervento finanziato a condizione che richiedano e ottengano la preventiva approvazione della Commissione di valutazione e, comunque, a condizione che l'intervento rimanga compatibile con quanto previsto dal bando.

Le variazioni non richieste e non autorizzate preventivamente, saranno valutate in fase di esame della rendicontazione.

10. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

La documentazione contabile di spesa deve rispettare i seguenti requisiti:

- i documenti contabili devono essere riferiti alle voci di costo ammesse al contributo;
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestate al beneficiario del contributo;
- tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o tramite strumenti finanziari che determinano una tracciabilità del pagamento stesso all'interno di un conto corrente dedicato appartenente all'impresa. Ai sensi all'articolo 3 della Legge 136/2010 l'erogazione dell'agevolazione di cui al presente Avviso è subordinata all'accensione di conti correnti dedicati. I documenti giustificativi di spesa devono essere presentati in originale.

Il beneficiario deve conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

Ulteriori e specifiche indicazioni circa la modulistica e la documentazione da produrre ai fini della rendicontazione verranno fornite alle organizzazioni ammesse a contributo.

Il beneficiario è tenuto altresì a dare evidenze degli impatti sociali generati dall'attività imprenditoriali per almeno 3 anni a decorrere dall'emissione dell'ultima fattura, nelle forme e modalità da concordare.

11. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI

Il presente bando sarà pubblicato sul sito e sull'albo pretorio on line della Città di Torino.

Per eventuali informazioni: salute@comune.torino.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Federica Giuliani, Responsabile Amministrativo in E.Q. Promozione della salute e della sussidiarietà, rapporti con il terzo settore (salute@comune.torino.it).

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alla attuazione delle azioni previste dalle proposte progettuali oggetto del presente Avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali.

13. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino.

SEZIONE 2 - ATELIER DI COMUNITA' DI VIA STAMPATORI

1. OGGETTO E CONTENUTO

Oggetto della presente Sezione è la progettazione e attivazione all'interno degli spazi di Via Stampatori n. 5, messi gratuitamente a disposizione dalla Città - ai sensi dell'art. 4 del regolamento cittadino n. 397, di un "atelier di comunità", ovvero di un luogo comune e condiviso che promuova e assicuri visibilità alle realtà imprenditoriali, facilitando le connessioni con altre realtà, la visibilità sul mercato e la comunicazione, ed eventualmente assicurando in forma complementare una promozione dei sistemi di welfare cittadini. Dovrà essere un luogo (reale e virtuale) di network, di aggregazione di realtà di artigianato artistico, design, di vetrina in centro città delle diverse realtà imprenditoriali e associative, spazio creativo e generativo condivisi, luogo di incontro e scambio delle idee e delle abilità, dove la contiguità fisica e progettuale possa generare collaborazioni e sinergie anche di filiera.

I locali sono situati al piano strada ed idonei ad attività espositive, di creazione, di vendita (di beni e di servizi) ma anche luogo aggregativo, di incontro.

La progettazione relativa a tali spazi si potrà articolare su due distinti filoni, strettamente interconnessi e collegati (per cui è prevista la presentazione di separate istanze e allegati) presentati da un partenariato e per cui il successivo art. 2 dettaglia le differenti modalità e requisiti per la presentazione delle proposte:

2.A. Progetto gestionale

Il focus di questa azione è finalizzato a progettare e gestire gli spazi di via Stampatori, assicurandone l'allestimento e l'utilizzo condiviso affinché possano diventare vetrine delle realtà artigianali già attive, spazi laboratoriali condivisi, luoghi di incontro e scambio delle idee creative e delle abilità, valorizzando anche la collocazione degli spazi stessi in zona centrale e di passaggio e la piena accessibilità assicurata dalla recente ristrutturazione fatta dalla Città.

Ai fini del pieno sviluppo delle azioni l'ente che si candiderà alla gestione/titolarità degli spazi dovrà acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle

attività secondo la normativa vigente, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori, dei volontari e dei fruitori.

L'attività di Via Stampatori dovrà essere collegata con il negozio "Ingenio" già attivo e gestito dalla Città di Torino in Via Montebello 28b, ad oggi vocato a promuovere le produzioni artigianali e artistiche prevalentemente realizzate da persone con disabilità.

2.B. Progetto di sviluppo di impresa sociale - PN Metro + CUP C19G23000350006

Il focus di questa azione è finalizzato a sviluppare e sostenere il filone di attività di imprenditoria sociale connesso al progetto gestionale degli spazi. Oggetto di tale sviluppo potranno essere tutte le attività atte a connotare gli spazi di via Stampatori come spazi condivisi, aperti al territorio, accessibili e fruibili, in cui esporre, vendere, creare, farsi conoscere, lavorare insieme, valorizzando le abilità artigianali e sperimentando percorsi ideativi e produttivi che coinvolgono persone con condizioni e vissuti che li espongono a fragilità e rischio di esclusione, promuovendo visibilità e creando opportunità di formazione, inclusione, occupazione.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le progettazioni presentate - che vedranno entrambi i filoni interconnessi - gestionale e di sviluppo d'impresa in relazione sia all'ambito 2.A "Progetto gestionale" sia all'ambito 2.B "Progetto di sviluppo di impresa sociale"- **saranno oggetto di valutazione comparativa, con autonoma graduatoria.** Il capofila (o l'ente all'interno del partenariato specificatamente individuato) del progetto 2.A che otterrà il punteggio più elevato (sommando i punteggi della componente gestionale e della collegata componente imprenditoriale), in esito ai lavori della Commissione e sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, risulterà assegnatario degli spazi messi a disposizione (cfr schema di disciplinare allegato).

Il progetto gestionale e il progetto imprenditoriale dovranno prevedere una durata media di quattro anni, da articolarsi in due periodi: un primo periodo di durata triennale e un secondo periodo di durata annuale e per ogni periodo dovrà essere redatto uno specifico e autonomo piano finanziario; il piano finanziario di durata triennale deve essere articolato per singole annualità.

I progetti dovranno concludersi indicativamente entro l'anno 2027, salvo si rendano necessarie proroghe dei termini per motivi non imputabili agli enti titolari del finanziamento, nel rispetto del cronoprogramma del complessivo del Piano Operativo.

Ai fini della sottoscrizione del disciplinare di messa a disposizione (All 4 sezione 2.A), si specifica che l'immobile di Via Stampatori, dato l'interesse culturale riconosciuto dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte ai sensi degli artt. 10-12 D.Lgs 42/2000, la stessa è subordinata all'acquisizione del parere favorevole della Commissione medesima; la Città ha provveduto a inoltrare la relativa istanza.

La durata della messa a disposizione ai sensi dell' art. 4 del REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI n. 397 del compendio di Via Stampatori n.5 avrà durata di sei anni, rinnovabile per uguale periodo previa valutazione di un'eventuale canone sulla base di un piano di sostenibilità e di valutazione di impatto sociale alla luce sia delle attività svolte che delle attività previste.

L'eventuale sostegno al progetto gestionale potrà essere riconosciuto nell'ambito della manifestazione di interesse, all'interno del Protocollo tra la Città e la Fondazione Compagnia di SanPaolo.

Il sostegno all'eventuale progetto di impresa sociale potrà essere riconosciuto nell'ambito delle risorse PN Metro Plus 2021-2027, con una riserva di fondi dedicati alla presente progettazione pari a euro 100.00,00 nel primo triennio; in una prima fase saranno validati i progetti complessivi relativi a entrambi i periodi; in esito all'eventuale rimodulazione, sarà ammesso a finanziamento il solo piano finanziario relativo al primo triennio, in coerenza con la dotazione finanziaria prevista dal Piano Operativo approvato.

L'ammissione a finanziamento dell'ultima annualità, previa eventuale rimodulazione anche in funzione dell'andamento e dell'esito del triennio precedente - sarà subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie europee, al raggiungimento degli obiettivi sociali previsti da ciascun progetto e, in ogni caso, all'approvazione dell'Autorità di gestione del PN Metro Plus e all'acquisizione della quota di flessibilità da parte della Città di Torino. Gli Enti beneficiari del sostegno dovranno dimostrare e rendicontare una partecipazione minima del 20% del valore complessivo di ciascun progetto presentato.

In esito alla fase di valutazione, i progetti ammessi a finanziamento potranno essere rimodulati in una fase di progettazione operativa con la Città, anche in funzione dei finanziamenti riconosciuti e delle azioni ritenute prioritarie.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI

Come descritto all'art. 1, la progettazione relativa alla presente Sezione 2 si può articolare su due distinti filoni, strettamente interconnessi e collegati, con le seguenti specifiche in ordine ai requisiti di partecipazione:

- in relazione al filone 2.A “Progetto gestionale”

Sono considerati soggetti ammissibili in qualità di capofila gli Enti del terzo settore ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: si intendono Enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Per gli Enti del Terzo Settore (ETS), nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione in uno dei registri regionali o nazionali di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro APS) o nel Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino.

Per i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale, il requisito s'intende soddisfatto in presenza dell'iscrizione dell'APS di riferimento al registro nazionale.

Sono pertanto ammesse proposte progettuali da realizzarsi da parte di più soggetti costituiti in partnership con individuazione di un capofila; **nel caso di progetti svolti in partenariato, è richiesta l'aggregazione in associazioni temporanee di scopo (ATI/ATS), o in altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente.**

In caso di partecipazione in forma aggregata, le organizzazioni partecipanti dovranno produrre un accordo in forma scritta in cui sia specificato - oltre a quanto precisato nell'articolo 5 - il ruolo di ciascuna nell'ambito del partenariato, i reciproci obblighi e le responsabilità assunte; tale accordo dovrà altresì prevedere lo specifico impegno a formalizzare opportunamente il partenariato (in ATS, ATI, RTI o altra forma giuridicamente vincolante) nel termine di 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di assegnazione del contributo. L'accordo contrattuale tra i partner deve in particolare prevedere le modalità di prosecuzione delle attività progettuali qualora la partnership subisca delle variazioni, purché queste siano in linea con quanto previsto dal Bando e autorizzate dall'amministrazione comunale. Il contributo non potrà essere erogato a soggetti che, cumulando tutte le posizioni verso la Città (verificabili mediante gli strumenti informatici di consultazione on line messi a disposizione da SORIS), risultino - nonostante specifica comunicazione - in situazione di morosità. L'eventuale situazione di morosità nei confronti della Città di Torino potrà essere sanata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti.

Considerato che il progetto gestionale (il presente filone 2.A) prevede uno sviluppo progettuale collegato nell'ambito del filone 2.B ("Progetto di sviluppo di impresa sociale") il proponente del progetto del filone 2.B deve rispettare i requisiti specificati nel sottostante capoverso dedicato e deve necessariamente essere partner nel presente filone 2.A.

I requisiti di ammissibilità soggettivi devono essere posseduti da tutti i partner beneficiari di contributo pubblico.

- **in relazione al filone 2.B "Progetto di sviluppo di impresa sociale" - PN Metro + CUP C19G23000350006**

In analogia a quanto previsto per i progetti relativi agli sviluppi di impresa sociale di cui alla Sezione 1, sono considerate ammissibili su tale filone 2.B unicamente proposte concernenti lo sviluppo di progetti d'impresa a titolarità, in qualità di singolo proponente o di capofila di partenariati composti da enti di terzo settore, di **enti iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Torino con una sede per lo sviluppo delle attività nel territorio cittadino già attiva o per cui si preveda l'attivazione all'interno della proposta presentata, anche nell'ambito della rete**

del partenariato. Non sono considerate ammissibili in qualità di singolo proponente o capofila le Cooperative esclusivamente di tipo A.

Sono considerati soggetti ammissibili in qualità di partner gli Enti del terzo settore ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: si intendono Enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Per gli Enti del Terzo Settore (ETS), nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione in uno dei registri regionali o nazionali di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro APS) o nel Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino.

Per i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale, il requisito s'intende soddisfatto in presenza dell'iscrizione dell'APS di riferimento al registro nazionale.

Sono pertanto ammesse proposte progettuali da realizzarsi da parte di più soggetti costituiti in partnership con individuazione di un capofila; **nel caso di progetti svolti in partenariato, è richiesta l'aggregazione in associazioni temporanee di scopo (ATI/ATS), o in altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente.**

In caso di partecipazione in forma aggregata, le organizzazioni partecipanti dovranno produrre un accordo in forma scritta in cui sia specificato - oltre a quanto precisato nell'articolo 5 - il ruolo di ciascuna nell'ambito del partenariato, i reciproci obblighi e le responsabilità assunte; tale accordo dovrà altresì prevedere lo specifico impegno a formalizzare opportunamente il partenariato (in ATS, ATI, RTI o altra forma giuridicamente vincolante) nel termine di 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di assegnazione del contributo. L'accordo contrattuale tra i partner deve in particolare prevedere le modalità di prosecuzione delle attività progettuali qualora la partnership subisca delle variazioni, purché queste siano in linea con quanto previsto dal Bando e autorizzate dall'amministrazione comunale. Il contributo non potrà essere erogato a soggetti che,

cumulando tutte le posizioni verso la Città (verificabili mediante gli strumenti informatici di consultazione on line messi a disposizione da SORIS), risultino - nonostante specifica comunicazione - in situazione di morosità. L'eventuale situazione di morosità nei confronti della Città di Torino potrà essere sanata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti.

Per entrambi i filoni un ente può partecipare a un solo progetto nell'ambito della Sezione 2 in qualità di capofila o di partner.

Potranno essere previsti nella **rete di collaborazioni anche altri enti, anche profit, non destinatari di risorse**, specificando il tipo di sostegno offerto al progetto; tali collaborazioni rileveranno ai fini della valutazione della rete.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Costituiscono requisiti di ammissibilità la garanzia di un cofinanziamento minimo del 20% sull'importo totale di progetto 2.B sia sul piano finanziario del triennio sia sul piano finanziario dell'ultimo anno. E' inoltre richiesta la quantificazione dei percorsi formativi/occupazionali previsti da concludersi entro la durata del progetto.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" richiamato in via analogica. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Resta salva la disciplina relativa al self cleaning contenuta agli articoli 94 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023.

Inoltre, per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- a. essere regolarmente costituiti ed essere iscritti in appositi registri nazionali o regionali

- b. iscrizione CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle finalità del presente Avviso;
- c. se imprese, essere iscritti nel registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA della Provincia di Torino, ovvero impegnarsi a ottenere tutte le necessarie autorizzazioni e a provvedere agli adempimenti per l'esercizio dell'attività entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo.
- d. (per le Associazioni e Fondazioni) Statuto da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle finalità del presente Avviso;
- e. essere in regola con le e disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, e impegnarsi al loro rispetto anche in relazione alle attività svolte nelle sedi operative

Si richiama quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai soggetti interessati.

L'assenza di uno dei requisiti richiesti costituisce irregolarità essenziale non sanabile e comporta la non ammissibilità della domanda.

5. FINANZIAMENTO E RISORSE ECONOMICHE

Le risorse complessive PN Metro Plus a disposizione per la prima fase triennale di cui all'art 2 in relazione al filone 2.B ammontano a € 100.000,00. Il contributo non può in nessun modo essere erogato, neanche in parte, in anticipazione di spesa.

Il beneficiario dovrà garantire un cofinanziamento minimo del 20% dell'investimento complessivo ammissibile.

Il contributo verrà erogato in cinque tranches a rimborso della spesa sostenuta, pagata e documentata come di seguito indicato:

1. una prima tranche pari al 20% del contributo al raggiungimento minimo del 20% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;

2. una seconda tranche del 20% del contributo al raggiungimento minimo del 40% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
3. una terza tranche del 20% del contributo al raggiungimento minimo del 60% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
4. una quarta tranche del 20% del contributo al raggiungimento minimo del 80% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
5. una quinta tranche di contributo a saldo al raggiungimento del 100% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, a seguito dell'avvenuta rendicontazione finale delle spese sostenute e alla presentazione e validazione dettagliata della relazione delle attività e comunque entro 30 giorni dalla chiusura del progetto.

In caso di attribuzione della quota di flessibilità verrà applicato al secondo periodo progettuale il medesimo schema di erogazione del rimborso della spesa.

In caso di attribuzione della quota di flessibilità verrà applicato al secondo periodo progettuale il medesimo schema di erogazione del rimborso della spesa.

Il contributo non può in nessun modo essere erogato, neanche in parte, in anticipazione di spesa.

Gli uffici competenti della Città di Torino si riservano di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione. Il pagamento delle sopraindicate tranches è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo cronoprogramma;
- b) alla verifica di conformità delle prestazioni con quanto disciplinato nel presente bando;
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Il pagamento delle sopraindicate tranches avverrà entro 60 giorni dall'accettazione della richiesta di rimborso in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sulla regolarità della documentazione presentata e all'ammissibilità della spesa, salvo sospensioni del decorso dei termini per responsabilità di altri enti.

I termini di pagamento sono sospesi dal 15 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

5.1 Limiti alle agevolazioni complessivamente ricevute (“De minimis”)

I contributi sono erogati ai sensi del regime “de minimis”, di cui al regolamento UE 1407/2013. L’agevolazione è cumulabile per gli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato solo fino al raggiungimento dell’intensità di aiuto ammessa dalla disciplina europea cui sono soggette tali altre agevolazioni. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica non può superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 3, comma 2 del predetto Regolamento “de minimis”). Al fine di verificare il rispetto di detto massimale, anche nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata, ogni soggetto è tenuto a verificare la propria posizione in relazione agli aiuti “de minimis”, considerando l’esercizio finanziario in cui sono concessi e i due precedenti. Il contributo di cui al presente Avviso verrà concesso nel 2024 (gli enti beneficiari della misura REACT - EU - CAR 23547 potranno presentare una richiesta di contributo per il triennio 2024 - 2026 fino alla concorrenza del massimale disponibile in relazione al triennio, calcolato considerando l’imputazione sull’anno 2021 del contributo a valere sui fondi REACT EU, previa verifica delle singole posizioni).

Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall’art. 2, comma 2, del predetto Regolamento.

6. SPESE AMMISSIBILI

In relazione al filone 2.B finanziato con risorse PN Metro Plus, sono da considerarsi ammissibili i costi imputati direttamente all’operazione, e in maniera adeguatamente documentata alle attività progettuali, che siano state effettivamente sostenute e pagate successivamente alla data di sottoscrizione della convenzione e ammissione a finanziamento, in coerenza con il cronoprogramma presentato e approvato.

La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dall’effettivo pagamento.

Si richiama quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in relazione ai criteri per l’ammissibilità delle spese:

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013

- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- le Linee Guida Inclusione Sociale del Pon Metro - Versione 5.0 del 28/08/2020 in continuità con la programmazione 2014-2021 salvo revisioni ed eventuali nuove Linee Guida Inclusione Sociale del PN METRO Plus 2021-2027

Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) essere pertinente al Progetto approvato, corrispondente alle voci di spesa previste ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- c) essere sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
- d) essere tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dagli artt. 74 comma 1 lettera a), 82 e dall'allegato XIII del Regolamento (UE) 1060/2011.
- e) essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.
- f) i progetti dovranno essere coerenti con i principi e gli obblighi specifici del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”; tale coerenza dovrà essere autocertificata dagli enti (allegato 6)

Ai fini del presente bando, il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di approvazione dell'atto di ammissione al finanziamento, fino a quando previsto dal progetto approvato.

Non sono ammissibili al finanziamento le spese di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, in combinato disposto con l'articolo 16 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1057/2021:

- a) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- c) l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre non sono ammissibili:

- d) le spese per opere infrastrutturali e/o lavori assimilati, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali;
- e) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
- f) i deprezzamenti e le passività;
- g) i costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- h) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

In generale, non saranno ritenuti ammissibili i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l'ordinario funzionamento dell'Organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'Organizzazione e ancora oneri già coperti per attività oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati.

Per ciascuna voce di spesa dovrà essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento proposto, che non potrà essere complessivamente inferiore al 20% del valore totale della proposta progettuale. Nella proposta progettuale dovranno pertanto essere chiaramente identificabili le risorse aggiuntive (risorse umane, strumentali, finanziarie, attività e prestazioni, ecc..) che il soggetto proponente intende mettere a disposizione. Inoltre, qualora la proposta coinvolga più organizzazioni costituite in partnership, è necessario specificare le modalità e gli ambiti di collaborazione, producendo i documenti di intesa/collaborazione con l'organizzazione capofila proponente, a cui sarà destinato l'intero

trasferimento dei fondi; dovrà altresì essere indicato per ciascuna delle attività proposte il soggetto attuatore.

Pertanto, sono considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del Fondo Sociale Europeo le spese relative alle risorse umane. Per spese di personale possono intendersi i costi relativi sia al “personale interno” che al “personale esterno” direttamente impiegato nella realizzazione dell'intervento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 56 del Regolamento UE 1060/2021, verrà applicato il tasso forfettario del 40% delle spese dirette di personale ammissibili per coprire i restanti costi ammissibili. Il valore determinato dal calcolo del tasso forfettario non potrà, in ogni caso, essere superiore alla somma dei costi ammissibili, al netto dei costi del personale.

La Città di Torino eserciterà un'attività di verifica in merito alle spese rientranti nella suddetta opzione semplificata, richiedendo tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate al fine di verificare la congruità e veridicità della predetta quantificazione di tali costi, e si riserva di revocare il contributo nel caso in cui attesti la non veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte.

Ai fini della rendicontazione della quota del 40% alla Città di Torino, la stessa verificherà l'ammissibilità e la congruità al progetto delle spese riportate nel piano finanziario.

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

7.1 Articolazione della proposta progettuale

I soggetti del Terzo Settore interessati a presentare la propria candidatura, come singoli proponenti o come capofila, potranno partecipare ad una sola **progettazione relativa agli spazi di Via Stampatori, con proposte progettuali articolate nei due distinti filoni, 2.A e 2.B, strettamente interconnessi e collegati (per cui è prevista la presentazione di separate istanze e allegati)**). Le proposte devono prevedere:

- una puntuale conoscenza dell'ambito di riferimento;
- consolidata esperienza gestionale / imprenditoriale;
- modalità operative-gestionali degli interventi e delle attività, caratterizzate da elementi di consolidamento e miglioramento e di sviluppo di percorsi innovativi e sperimentali.

La presentazione delle istanze deve avvenire tramite appositi moduli sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale dell'Ente; **per ciascun filone (2.A e 2.B) l'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:**

- A. **scheda progetto** compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS, contenente:
 - A.1 analisi dei bisogni e del contesto sociale di riferimento;
 - A.2 attività, metodi e strumenti previsti per la realizzazione delle attività proposte;
 - A.3 reti di collaborazioni e governance;
 - A.4 monitoraggio, indicatori, risultati attesi e verifica.
- B. **dettagliati budget di spesa**, redatti ai sensi dell'art. 5, **uno in riferimento al primo triennio (prima fase - articolato in singole annualità) e uno riferito all'ultima annualità (seconda fase - condizionata alla quota di flessibilità)**, sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS. Non saranno ritenuti ammissibili i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l'ordinario funzionamento dell'Organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'Organizzazione. Per ciascuna voce di spesa dovrà essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento proposto, che in ogni caso non potrà essere complessivamente inferiore al 20% del valore totale della proposta progettuale. Nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata, nel budget dovrà essere indicata la ripartizione finanziaria sui singoli soggetti costituenti l'ATI/ATS.
- C. **copia dello statuto o atto costitutivo** dell'organizzazione proponente, se non già in possesso dell'Amministrazione Comunale.
- D. **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relativo al rispetto del limite massimo concedibile di sovvenzioni pubbliche nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari "regime de minimis" dell'Ente proponente o di tutti i componenti l'ATI/ATS

La documentazione di cui ai punti 1. e 2. non dovrà superare le 8 cartelle in formato A4, dovrà essere redatta con carattere Times New Roman, corpo 12, e potrà esser corredata da eventuali allegati attuali e strettamente attinenti la progettualità espressa.

7.2 Modalità e tempi di presentazione

Le proposte progettuali, corredate dei documenti necessari, sottoscritte dai rappresentanti legali con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e della dichiarazione per la fruizione di contributi pubblici ex art. 6 comma 2, prevista dalla Legge 122/2010, dovranno pervenire entro e non oltre 30/10/2023 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: servizi.sociali@cert.comune.torino.it.

L'oggetto della mail certificata dovrà recare la dicitura **“AVVISO PUBBLICO - VIA STAMPATORI - PROGETTO GESTIONALE”** se riferita al filone 2.A o **“AVVISO PUBBLICO - VIA STAMPATORI -MISURA TO4.4.8.2.a CUP C19G23000350006”** se riferita al filone 2.B.

Le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della proposta progettuale o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili. I casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, e i casi di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità non essenziale degli elementi) possono essere sanati assegnando un termine entro il quale debbano essere presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'istanza progettuale è esclusa dalla procedura.

Saranno altresì considerate inammissibili le proposte progettuali viziate da irregolarità non sanabili:

- a) i cui soggetti proponenti non rispettino i requisiti previsti dagli artt 3 e 4;
- b) pervenute con modalità difformi da quanto previsto dall'articolo 7.2;
- c) pervenute oltre il termine di cui all'articolo 7.2. Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione e non fa fede il timbro postale;
- d) garanzia di un cofinanziamento minimo del 20 % sull'importo totale del progetto, sia sul piano finanziario del triennio sia sul piano finanziario dell'ultima annualità come previsto dall'articolo 4.

8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

8.1 Commissione di valutazione e procedura per l'ammissione a finanziamento

Le proposte pervenute saranno oggetto di verifica di ammissibilità da parte di un'apposita Commissione tecnica. Il Comune di Torino si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta così come di non procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo.

In relazione a quanto previsto all'articolo 2, la Commissione procede alla valutazione delle istanze del filone 2.A. e istanze collegate 2.B con attribuzione di punteggi separati per ciascun filone. La graduatoria sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti nel filone 2.A e nel filone 2.B per ciascun progetto collegato. Il primo classificato sarà il partenariato assegnatario degli spazi.

La Commissione, procedendo altresì, per il solo filone 2.B, a verificare l'ammissibilità delle spese individuate nelle proposte e la congruità delle voci di spesa rispetto alla realizzazione progettuale, effettuerà la valutazione complessiva delle proposte sulla base dei criteri di cui al punto successivo, formulando la relativa graduatoria.

In esito ai lavori della Commissione, è prevista una fase di progettazione operativa, con eventuale rimodulazione dei piani finanziari presentati; al termine di tale fase con atto dirigenziale verrà determinata l'ammissione a contributo, sulla base dei progetti e dei piani finanziari.

Qualora il progetto gestionale 2.A fosse stato presentato anche nella manifestazione d'interesse riferita ai sostegni della Fondazione Compagnia di San Paolo, gli organi preposti della Fondazione, sulla base dell'istruttoria congiunta, valuteranno eventuali contributi per lo sviluppo della progettualità.

A decorrere dalla data di esecutività dell'atto di ammissione al finanziamento - e comunque non oltre 60 giorni - gli enti individuati dovranno dare comunicazione di avvio progetto sulla base del cronoprogramma approvato. In caso di sopravvenuta disponibilità di risorse a seguito di rinunce o rimodulazioni, si procederà allo scorrimento della graduatoria a favore delle domande ammesse ma non finanziate per indisponibilità di risorse.

Eventuali economie potranno essere oggetto di successive riaperture di Avviso Pubblico.

In relazione al piano finanziario approvato, i beneficiari sono autorizzati, purché sia funzionale a perseguire meglio l'obiettivo progettuale e coerente con i criteri di ammissibilità del presente avviso, a modificare il budget presentato in fase di domanda di contributo nel corso del progetto fino a un limite del 20% dei costi ammissibili tra le diverse voci di

bilancio, senza che ciò sia considerato come una modifica del progetto approvato; tali modifiche devono essere comunicate alla Città di Torino tramite comunicazione scritta. Per modifiche superiori al 20% dei costi ammissibili è necessaria un'autorizzazione scritta da parte della Città di Torino.

8.2 Criteri di valutazione delle proposte

La Commissione procederà all'esame di merito delle proposte progettuali provvedendo alla definizione di apposita graduatoria delle proposte pervenute, con l'attribuzione di un corrispondente punteggio per ognuna di esse e provvedendo a sommare i punteggi del filone 2.A e del filone 2.B. Ciascuna proposta progettuale potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti e la valutazione delle proposte progettuali, in coerenza con i criteri di selezione individuati per il Programma specifico nazionale, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

a)	Qualità della proposta progettuale: a.1) Qualità della proposta in relazione alla tipologia di attività e coerenza tra la proposta progettuale e gli ambiti che si intendono affrontare a.2) livello di congruenza della stessa con il piano economico a.3) livello di congruenza della stessa con il cronoprogramma presentato a.4) capacità di attivare percorsi inclusivi formativi e occupazionali per persone in situazioni di fragilità, con priorità ai giovani e all'ottica di genere, con particolare attenzione alle donne con background migratorio, vittime di tratta, vittime di violenza e in condizioni di vulnerabilità;	massimo 25 punti
b)	articolazione e coinvolgimento della rete di collaborazione con i soggetti istituzionali, soggetti no profit e profit in relazione all'oggetto progettuale (specificazioni progettuali e collaborazioni previste documentate)	massimo 15 punti
c)	attività commerciale nell'ultimo triennio, conoscenza del mercato di riferimento e attenzione alla parità di genere (con eventuale certificazione - prassi UNI/PdR 125:2022, disciplinata dalla legge 162 del 2021)	fino a 1 anno: massimo 5 punti fino a 3 anni: massimo 10 punti
d)	qualità e adeguatezza dell'investimento proposto in termini di modalità organizzative, strumenti, metodologie, risorse e solidità del piano economico/finanziario	massimo 15 punti
e)	capacità di prevedere elementi di sostenibilità futura ed effetti durevoli dal punto di vista occupazionale e di inclusione delle persone con fragilità coinvolte, solidità organizzativa, di mercato, economico-finanziaria delle azioni imprenditoriali promosse, capacità delle azioni sostenute di attivare processi di prossimità e cambiamento sul territorio.	massimo 15 punti
f)	Proposte innovative di per la realizzazione delle azioni, in un'ottica di lavoro di comunità, di sostenibilità nel tempo, di impatto dell'intervento e dei suoi effetti sul territorio	10 punti
g)	Elementi migliorativi e/o integrativi - per i progetti relativi agli immobili: esplicitazione delle modalità di governance; coerenza del cronoprogramma; considerazione del progetto complessivo, comprensivo di tutte le azioni che ne qualificano l'utilizzo e la messa in funzione	10 punti

Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai criteri sopra indicati. Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà predisposta una graduatoria. La soglia minima di ammissione alla fase di co-progettazione è stabilita in 60 punti/100. I contenuti progettuali e documentali della proposta tecnica e finanziaria possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell'Amministrazione.

9. IMPEGNI PREVISTI E CONTROLLI

9.1 Ispezione e controlli

In qualsiasi momento dalla concessione del contributo, la Città di Torino può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte. I soggetti beneficiari dovranno a tal scopo consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.

9.2 Obbligazioni del beneficiario – decadenza e revoca

I soggetti selezionati avranno come obbligo, in linea generale, la realizzazione e la gestione (anche amministrativa e finanziaria) della proposta progettuale in tutte le sue fasi. Nello specifico, essi si impegnano a far fronte ai seguenti obblighi:

- rendicontazione dell'intero valore progettuale secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia con particolare riferimento alle modalità previste per i Fondi del PN Metro Plus rispettando le modalità e le tempistiche previste; entro 30 giorni dalla conclusione del progetto il beneficiario dovrà presentare una relazione conclusiva con la descrizione delle attività realizzate;
- è prevista la possibilità di richiedere una sola proroga, con nota motivata, prima della conclusione dell'intervento, fermi restando i termini previsti dalla Programmazione del fondo PN Metro Plus; tale proroga deve essere espressamente approvata dalla Città
- partecipazione ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Torino;

- osservazione, nei riguardi dei propri addetti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compreso il decesso) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
- localizzazione, qualora non fosse già attiva, della sede operativa dell'attività, oggetto del finanziamento, negli ambiti territoriali della Città di Torino entro 120 giorni dal provvedimento di concessione;
- realizzazione degli investimenti conformemente alle normative vigenti in materia di urbanistica, edilizia, tutela dell'ambiente, igiene, sicurezza sul lavoro e ogni altra prescrizione afferente alla tipologia dell'intervento previsto;
- acquisizione dei beni e dei servizi da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni che non comportino elementi di collusione.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti che l'agevolazione sia stata concessa in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, oppure che siano venuti meno i requisiti originariamente richiesti, la Città di Torino revoca l'agevolazione e si attiva per recuperare le somme indebitamente erogate.

L'agevolazione viene anche revocata se dovessero essere accertati gravi inadempimenti da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso.

L'agevolazione sarà revocata parzialmente se a seguito della verifica finale venisse accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse approvate. In presenza di false dichiarazioni e/o di gravi inadempimenti, la Città di Torino si riserva anche il diritto di poter richiedere il pagamento della quota di fondo di garanzia erogata alla banca a titolo di escussione, nel caso di mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario.

9.3 Eventuali modifiche al progetto

I beneficiari possono apportare modifiche e/o integrazioni (tecniche, economiche, alla tempistica di realizzazione, ecc.) all'intervento finanziato a condizione che richiedano e

ottengano la preventiva approvazione della Commissione di valutazione e, comunque, a condizione che l'intervento rimanga compatibile con quanto previsto dal bando.

Le variazioni non richieste e non autorizzate preventivamente, saranno valutate in fase di esame della rendicontazione.

10. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

La documentazione contabile di spesa deve rispettare i seguenti requisiti:

- i documenti contabili devono essere riferiti alle voci di costo ammesse al contributo;
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestate al beneficiario del contributo;
- tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o tramite strumenti finanziari che determinano una tracciabilità del pagamento stesso all'interno di un conto corrente dedicato appartenente all'impresa. Ai sensi all'articolo 3 della Legge 136/2010 l'erogazione dell'agevolazione di cui al presente Avviso è subordinata all'accensione di conti correnti dedicati. I documenti giustificativi di spesa devono essere presentati in originale.

Il beneficiario deve conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

Ulteriori e specifiche indicazioni circa la modulistica e la documentazione da produrre ai fini della rendicontazione verranno fornite alle organizzazioni ammesse a contributo.

Il beneficiario è tenuto altresì a dare evidenze degli impatti sociali generati dall'attività imprenditoriali per almeno 3 anni a decorrere dall'emissione dell'ultima fattura, nelle forme e modalità da concordare.

11. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI

Il presente bando sarà pubblicato sul sito e sull'albo pretorio on line della Città di Torino.

Per eventuali informazioni: salute@comune.torino.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.sa Federica Giuliani, Responsabile Amministrativo in E.Q. Promozione della salute e della sussidiarietà, rapporti col terzo settore (salute@comune.torino.it)

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alla attuazione delle azioni previste dalle proposte progettuali oggetto del presente Avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali.

13. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino.

SEZIONE 3 - CORSO PRINCIPE EUGENIO

1. OGGETTO E CONTENUTO

Oggetto della presente Sezione è la progettazione e attivazione all'interno degli spazi di Corso Principe Eugenio 26, messi gratuitamente a disposizione dalla Città - ai sensi dell'art 4 del regolamento Comunale n. 397-, di un polo multifunzionale e presidio di comunità, che promuova e accompagni uno sviluppo di progetti sociali, socio educativi, abilitativi e occupazionali, con particolare riguardo alle attività rivolte a persone in condizione di fragilità e/o disabilità per promuoverne l'autonomia, l'inclusione e garantire loro una piena fruizione dei diritti di cittadinanza. L'immobile dovrà essere oggetto di una riqualificazione ad opera del soggetto proponente.

La progettazione relativa a tali spazi si potrà articolare su due distinti filoni, strettamente interconnessi e collegati (per cui è prevista la presentazione di separate istanze e allegati) presentati da un partenariato e per cui il successivo articolo 2 dettaglia le differenti modalità e requisiti per la presentazione delle proposte.

3.A. Progetto gestionale e di investimento/riqualificazione

Il focus di questa azione è finalizzato a gestire gli spazi di Corso Principe Eugenio, valorizzando le potenzialità del luogo in termini di connessioni con il territorio e di presidio di comunità, riqualificando gli spazi interni ed esterni.

3.B. Progetto di sviluppo di impresa sociale - PN Metro + CUP C19G23000350006:

Il focus di questa azione è finalizzato a sviluppare e sostenere un eventuale filone di attività di imprenditoria sociale connesso al progetto di gestione e riqualificazione degli spazi, anche per promuovere una funzione aggregativa, di socializzazione e di apertura al territorio, promuovendo visibilità e creando opportunità di formazione, inclusione, occupazione.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le progettazioni presentate - che vedranno entrambi i filoni interconnessi - gestionale e di sviluppo d'impresa in relazione sia all'ambito 3.A "Progetto di gestione e riqualificazione" sia all'ambito 3.B "Progetto di sviluppo di impresa sociale" - **saranno oggetto di valutazione comparativa, con autonoma graduatoria**. Il capofila (o l'ente all'interno del partenariato specificatamente individuato) del progetto 3.A che otterrà il punteggio più elevato, in esito ai lavori della Commissione e sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, risulterà assegnatario degli spazi messi a disposizione (cfr schema di disciplinare allegato).

Sia il progetto gestionale sia il progetto imprenditoriale dovranno prevedere una durata media di **quattro anni, da articolarsi in due periodi: un primo periodo di durata triennale e un secondo di durata annuale e per ogni periodo dovrà essere redatto uno specifico e autonomo piano finanziario**; il piano finanziario di durata triennale deve essere articolato su base annuale.

I progetti dovranno concludersi indicativamente entro l'anno 2027, salvo si rendano necessarie proroghe dei termini per motivi non imputabili agli enti titolari del finanziamento, nel rispetto del cronoprogramma del complessivo Piano Operativo.

La durata della concessione ai sensi dell' art. 4 del REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI n. 397 del compendio di Corso Principe Eugenio n.26, in considerazione della rilevanza della riqualificazione necessaria, avrà durata di venti anni.

Il progetto di gestione e riqualificazione non sarà oggetto di alcun sostegno economico; il sostegno all'eventuale progetto di impresa sociale sarà riconosciuto nell'ambito delle risorse PN Metro Plus 2021-2027, con una riserva di fondi dedicati alla presente progettazione pari a euro 200.00,00 nel primo triennio.

In una prima fase saranno validati i progetti complessivi relativi a entrambi i periodi; in esito all'eventuale rimodulazione, sarà **ammesso a finanziamento il solo piano finanziario relativo al primo triennio**, in coerenza con la dotazione finanziaria prevista dal Piano Operativo approvato.

L'ammissione a finanziamento dell'ultima annualità, previa eventuale rimodulazione anche in funzione dell'andamento e dell'esito del triennio precedente - sarà subordinata

alla disponibilità delle risorse finanziarie europee, al raggiungimento degli obiettivi sociali previsti da ciascun progetto e, in ogni caso, **all’approvazione dell’Autorità di gestione del PN Metro Plus e all’acquisizione della quota di flessibilità da parte della Città di Torino.**

Gli Enti beneficiari del sostegno dovranno dimostrare e rendicontare una compartecipazione minima del 20% di ciascun progetto presentato.

In esito alla fase di valutazione, i progetti ammessi a finanziamento potranno essere rimodulati in una fase di progettazione operativa con la Città, anche in funzione dei finanziamenti riconosciuti e delle azioni ritenute prioritarie.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI

Come descritto all’art. 1 la progettazione relativa alla presente Sezione 3 si articola su due distinti filoni, strettamente interconnessi e collegati, con le seguenti specifiche in ordine ai requisiti di partecipazione:

- in relazione al filone 3.A “Progetto di gestione e riqualificazione”

Sono considerati soggetti ammissibili in qualità di capofila gli Enti del terzo settore ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: si intendono Enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Per gli Enti del Terzo Settore (ETS), nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione in uno dei registri regionali o nazionali di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro APS) o nel Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino.

Per i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale, il requisito s'intende soddisfatto in presenza dell’iscrizione dell’APS di riferimento al registro nazionale.

Sono pertanto ammesse proposte progettuali da realizzarsi da parte di più soggetti costituiti in partnership con individuazione di un capofila; **nel caso di progetti svolti in partenariato, è richiesta l'aggregazione in associazioni temporanee di scopo (ATI/ATS), o in altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente.**

In caso di partecipazione in forma aggregata, le organizzazioni partecipanti dovranno produrre un accordo in forma scritta in cui sia specificato - oltre a quanto precisato nell'articolo 4 - il ruolo di ciascuna nell'ambito del partenariato, i reciproci obblighi e le responsabilità assunte; tale accordo dovrà altresì prevedere lo specifico impegno a formalizzare opportunamente il partenariato (in ATS, ATI, RTI o altra forma giuridicamente vincolante) nel termine di 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di assegnazione del contributo. L'accordo contrattuale tra i partner deve in particolare prevedere le modalità di prosecuzione delle attività progettuali qualora la partnership subisca delle variazioni, purché queste siano in linea con quanto previsto dal Bando e autorizzate dall'amministrazione comunale. Il contributo non potrà essere erogato a soggetti che, cumulando tutte le posizioni verso la Città (verificabili mediante gli strumenti informatici di consultazione on line messi a disposizione da SORIS), risultino - nonostante specifica comunicazione - in situazione di morosità. L'eventuale situazione di morosità nei confronti della Città di Torino potrà essere sanata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti.

Considerato che, il progetto gestionale (il presente filone 3.A) preveda uno sviluppo progettuale collegato nell'ambito del filone 3.B ("Progetto di sviluppo di impresa sociale") il proponente del progetto del filone 3.B deve rispettare i requisiti specificati nel sottostante capoverso dedicato e deve necessariamente essere partner nel presente filone 3.A.

I requisiti di ammissibilità soggettivi devono essere posseduti da tutti i partner beneficiari di contributo pubblico.

- **in relazione al filone 3.B Progetto di sviluppo di impresa sociale - PN Metro + CUP C19G23000350006**

In analogia a quanto previsto per i progetti relativi agli sviluppi di impresa sociale di cui alla Sezione 1, sono considerate ammissibili su tale filone 3.B unicamente proposte concernenti lo sviluppo di progetti d'impresa a titolarità, in qualità di singolo proponente o di capofila di

partenariati composti da enti di terzo settore, di **enti iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Torino con una sede per lo sviluppo delle attività nel territorio cittadino già attiva o per cui si preveda l'attivazione all'interno della proposta presentata, anche nell'ambito della rete del partenariato**. Non sono considerate ammissibili in qualità di singolo proponente o capofila le Cooperative esclusivamente di tipo A.

Sono considerati soggetti ammissibili in qualità di partner gli Enti del terzo settore ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: si intendono Enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Per gli Enti del Terzo Settore (ETS), nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione in uno dei registri regionali o nazionali di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro APS) o nel Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino.

Per i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale, il requisito s'intende soddisfatto in presenza dell'iscrizione dell'APS di riferimento al registro nazionale.

Sono pertanto ammesse proposte progettuali da realizzarsi da parte di più soggetti costituiti in partnership con individuazione di un capofila; **nel caso di progetti svolti in partenariato, è richiesta l'aggregazione in associazioni temporanee di scopo (ATI/ATS), o in altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente**.

In caso di partecipazione in forma aggregata, le organizzazioni partecipanti dovranno produrre un accordo in forma scritta in cui sia specificato - oltre a quanto precisato nell'articolo 5 - il ruolo di ciascuna nell'ambito del partenariato, i reciproci obblighi e le responsabilità assunte; tale accordo dovrà altresì prevedere lo specifico impegno a formalizzare opportunamente il partenariato (in ATS, ATI, RTI o altra forma giuridicamente vincolante) nel termine di 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di

assegnazione del contributo. L'accordo contrattuale tra i partner deve in particolare prevedere le modalità di prosecuzione delle attività progettuali qualora la partnership subisca delle variazioni, purché queste siano in linea con quanto previsto dal Bando e autorizzate dall'amministrazione comunale. Il contributo non potrà essere erogato a soggetti che, cumulando tutte le posizioni verso la Città (verificabili mediante gli strumenti informatici di consultazione on line messi a disposizione da SORIS), risultino - nonostante specifica comunicazione - in situazione di morosità. L'eventuale situazione di morosità nei confronti della Città di Torino potrà essere sanata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione degli esiti.

Per entrambi i filoni: Un ente può partecipare a un solo progetto nell'ambito della Sezione 3 in qualità di capofila o di partner.

Potranno essere previsti nella **rete di collaborazioni anche altri enti, anche profit, non destinatari di risorse**, specificando il tipo di sostegno offerto al progetto; tali collaborazioni rileveranno ai fini della valutazione della rete.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Costituiscono requisiti di ammissibilità la garanzia di un cofinanziamento minimo del 20% sull'importo totale di progetto 3.B sia sul piano finanziario del triennio sia sul piano finanziario dell'ultimo anno. E' inoltre richiesta la quantificazione dei percorsi formativi/occupazionali previsti da concludersi entro la durata del progetto.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" richiamato in via analogica. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Resta salva la disciplina relativa al self cleaning contenuta agli articoli 94 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023.

Inoltre, per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- a. essere regolarmente costituiti ed essere iscritti in appositi registri nazionali o regionali
- b. iscrizione CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle finalità del presente Avviso;
- c. se imprese, essere iscritti nel registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA della Provincia di Torino, ovvero impegnarsi a ottenere tutte le necessarie autorizzazioni e a provvedere agli adempimenti per l'esercizio dell'attività entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo.
- d. (per le Associazioni e Fondazioni) Statuto da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle finalità del presente Avviso;
- e. essere in regola con le e disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, e impegnarsi al loro rispetto anche in relazione alle attività svolte nelle sedi operative

Si richiama quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai soggetti interessati.

L'assenza di uno dei requisiti richiesti costituisce irregolarità essenziale non sanabile e comporta la non ammissibilità della domanda.

5. FINANZIAMENTO E RISORSE ECONOMICHE

Le risorse complessive PN Metro Plus a disposizione per la prima fase triennale di cui all'art 2 in relazione al filone 3.B ammontano a € 200.000,00. Il contributo non può in nessun modo essere erogato, neanche in parte, in anticipazione di spesa. Il beneficiario dovrà garantire un cofinanziamento minimo del 20% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto 3.B.

Il contributo verrà erogato in cinque tranches a rimborso della spesa sostenuta, pagata e documentata come di seguito indicato:

1. una prima tranche pari al 20% del contributo al raggiungimento minimo del 20% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
2. una seconda tranche del 20% del contributo al raggiungimento minimo del 40% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
3. una terza tranche del 20% del contributo al raggiungimento minimo del 60% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
4. una quarta tranche del 20% del contributo al raggiungimento minimo del 80% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
5. una quinta tranche di contributo a saldo al raggiungimento del 100% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, a seguito dell'avvenuta rendicontazione finale delle spese sostenute e alla presentazione e validazione dettagliata della relazione delle attività e comunque entro 30 giorni dalla chiusura del progetto.

In caso di attribuzione della quota di flessibilità verrà applicato al secondo periodo progettuale il medesimo schema di erogazione del rimborso della spesa.

In caso di attribuzione della quota di flessibilità verrà applicato al secondo periodo progettuale il medesimo schema di erogazione del rimborso della spesa.

Il contributo non può in nessun modo essere erogato, neanche in parte, in anticipazione di spesa.

Gli uffici competenti della Città di Torino si riservano di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione. Il pagamento delle sopraindicate tranches è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo cronoprogramma;
- b) alla verifica di conformità delle prestazioni con quanto disciplinato nel presente bando;
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Il pagamento delle sopraindicate tranches avverrà entro 60 giorni dall'accettazione della richiesta di rimborso in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sulla regolarità

della documentazione presentata e all'ammissibilità della spesa, salvo sospensioni del decorso dei termini per responsabilità di altri enti.

I termini di pagamento sono sospesi dal 15 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

5.1 Limiti alle agevolazioni complessivamente ricevute (“De minimis”)

I contributi sono erogati ai sensi del regime “de minimis”, di cui al regolamento UE 1407/2013. L'agevolazione è cumulabile per gli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato solo fino al raggiungimento dell'intensità di aiuto ammessa dalla disciplina europea cui sono soggette tali altre agevolazioni. L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 3, comma 2 del predetto Regolamento “de minimis”). Al fine di verificare il rispetto di detto massimale, anche nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata, ogni soggetto è tenuto a verificare la propria posizione in relazione agli aiuti “de minimis”, considerando l'esercizio finanziario in cui sono concessi e i due precedenti. Il contributo di cui al presente Avviso verrà concesso nel 2024 (gli enti beneficiari della misura REACT - EU - CAR 23547 potranno presentare una richiesta di contributo per il triennio 2024 - 2026 fino alla concorrenza del massimale disponibile in relazione al triennio, calcolato considerando l'imputazione sull'anno 2021 del contributo a valere sui fondi REACT EU, previa verifica delle singole posizioni).

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento.

6. SPESE AMMISSIBILI

In relazione al filone 3.B, finanziato con risorse del PN Metro Plus, sono da considerarsi ammissibili i costi imputati direttamente all'operazione, e in maniera adeguatamente documentata alle attività progettuali, che siano state effettivamente sostenute e pagate successivamente alla data di sottoscrizione della convenzione e ammissione a finanziamento, in coerenza con il cronoprogramma presentato e approvato.

La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dall'effettivo pagamento.

Si richiama quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in relazione ai criteri per l'ammissibilità delle spese:

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- le Linee Guida Inclusione Sociale del Pon Metro - Versione 5.0 del 28/08/2020 in continuità con la programmazione 2014-2021 salvo revisioni ed eventuali nuove Linee Guida Inclusione Sociale del PN METRO Plus 2021-2027

Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) essere pertinente al Progetto approvato, corrispondente alle voci di spesa previste ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- c) essere sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
- d) essere tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dagli artt. 74 comma 1 lettera a), 82 e dall'allegato XIII del Regolamento (UE) 1060/2021.
- e) essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.
- f) i progetti dovranno essere coerenti con i principi e gli obblighi specifici del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”; tale coerenza dovrà essere autocertificata dagli enti (allegato 6).

Ai fini del presente bando, il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di approvazione dell'atto di concessione al finanziamento, fino a quando previsto dal progetto approvato.

Non sono ammissibili al finanziamento le spese di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, in combinato disposto con l'articolo 16 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1057/2021:

- a) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- c) l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre non sono ammissibili:

- d) le spese per opere infrastrutturali e/o lavori assimilati, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali;
- e) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
- f) i deprezzamenti e le passività;
- g) i costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- h) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

In generale, non saranno ritenuti ammissibili i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l'ordinario funzionamento dell'Organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'Organizzazione e ancora oneri già coperti per attività oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati.

Per ciascuna voce di spesa dovrà essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento proposto, che non potrà essere complessivamente inferiore al 20% del valore totale della proposta progettuale 3.B. Nella proposta progettuale dovranno pertanto

essere chiaramente identificabili le risorse aggiuntive (risorse umane, strumentali, finanziarie, attività e prestazioni, ecc..) che il soggetto proponente intende mettere a disposizione. Inoltre, qualora la proposta coinvolga più organizzazioni costituite in partnership, è necessario specificare le modalità e gli ambiti di collaborazione, producendo i documenti di intesa/collaborazione con l'organizzazione capofila proponente, a cui sarà destinato l'intero trasferimento dei fondi; dovrà altresì essere indicato per ciascuna delle attività proposte il soggetto attuatore.

Pertanto, sono considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del Fondo Sociale Europeo le spese relative alle risorse umane. Per spese di personale possono intendersi i costi relativi sia al "personale interno" che al "personale esterno" direttamente impiegato nella realizzazione dell'intervento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 56 del Regolamento UE 1060/2011, verrà applicato il tasso forfettario del 40% delle spese dirette di personale ammissibili per coprire i restanti costi ammissibili. Il valore determinato dal calcolo del tasso forfettario non potrà, in ogni caso, essere superiore alla somma dei costi ammissibili, al netto dei costi del personale.

La Città di Torino eserciterà un'attività di verifica in merito alle spese rientranti nella suddetta opzione semplificata, richiedendo tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate al fine di verificare la congruità e veridicità della predetta quantificazione di tali costi, e si riserva di revocare il contributo nel caso in cui attesti la non veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte.

Ai fini della rendicontazione della quota del 40% alla Città di Torino, la stessa verificherà l'ammissibilità e la congruità al progetto delle spese riportate nel piano finanziario.

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

7.1 Articolazione della proposta progettuale

I soggetti del Terzo Settore interessati a presentare la propria candidatura, come singoli proponenti o come capofila, potranno partecipare ad una sola **progettazione relativa agli spazi di Corso Principe Eugenio n.26, con proposte progettuali articolate per due distinti filoni 3.A e 3.B, strettamente interconnessi e collegati (per cui è prevista la presentazione di separate istanze e allegati)**. Le proposte devono prevedere:

- una puntuale conoscenza dell'ambito di riferimento;
- consolidata esperienza gestionale / imprenditoriale;

- modalità operative-gestionali degli interventi e delle attività, caratterizzate da elementi di consolidamento e miglioramento e di sviluppo di percorsi innovativi e sperimentali.

La presentazione delle istanze deve avvenire tramite appositi moduli sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale dell'Ente; **per ciascun filone (3.A e 3.B) l'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:**

- A. **scheda progetto** compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS, contenente:
- A.1. analisi dei bisogni e del contesto sociale di riferimento;
 - A.2. attività, metodi e strumenti previsti per la realizzazione delle attività proposte;
 - A.3. reti di collaborazioni e governance
 - A.4. monitoraggio, indicatori, risultati attesi e verifica.
- B. **dettagliati budget di spesa**, redatti ai sensi dell'art. 5 **uno in riferimento al primo triennio (prima fase - articolato in singole annualità) e uno riferito all'ultima annualità (seconda fase - condizionata alla quota di flessibilità)** sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS. Non saranno ritenuti ammissibili i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l'ordinario funzionamento dell'Organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'Organizzazione. Per ciascuna voce di spesa dovrà essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento proposto, che in ogni caso non potrà essere complessivamente inferiore al 20% del valore totale della proposta progettuale. Nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata, nel budget dovrà essere indicata la ripartizione finanziaria sui singoli soggetti costituenti l'ATI/ATS.
- C. **copia dello statuto o atto costitutivo** dell'organizzazione proponente, se non già in possesso dell'Amministrazione Comunale.
- D. **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relativo al rispetto del limite massimo concedibile di sovvenzioni pubbliche nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari "regime de minimis" dell'Ente proponente o di tutti i componenti l'ATI/ATS

La documentazione di cui ai punti 1. e 2. non dovrà superare le 8 cartelle in formato A4, dovrà essere redatta con carattere Times New Roman, corpo 12, e potrà esser corredata da eventuali allegati attuali e strettamente attinenti la progettualità espressa.

7.2 Modalità e tempi di presentazione

Le proposte progettuali, corredate dei documenti necessari, sottoscritte dai rappresentanti legali con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e della dichiarazione per la fruizione di contributi pubblici ex art. 6 comma 2, prevista dalla Legge 122/2010, dovranno pervenire entro e non oltre 30/10/2023 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: servizi.sociali@cert.comune.torino.it

La busta/oggetto della mail certificata dovrà recare la dicitura **“AVVISO PUBBLICO - CORSO PRINCIPE EUGENIO 26 - PROGETTO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE”** se riferita al filone 3.A o **“AVVISO PUBBLICO -CORSO PRINCIPE EUGENIO 26 -MISURA TO4.4.8.2.a CUP C19G23000350006”** se riferita al filone 3.B.

Le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della proposta progettuale o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili. I casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, e i casi di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità non essenziale degli elementi) possono essere sanati assegnando un termine entro il quale debbano essere presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'istanza progettuale è esclusa dalla procedura.

Saranno altresì considerate inammissibili le proposte progettuali viziate da irregolarità non sanabili:

- a) i cui soggetti proponenti non rispettino i requisiti previsti dagli artt 2 e 3;
- b) pervenute con modalità difformi da quanto previsto dall'articolo 6.2;
- c) pervenute oltre il termine di cui all'articolo 6.2. Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione e non fa fede il timbro postale

d) garanzia di un cofinanziamento minimo del 20 % sull'importo totale del progetto 3.B, sia sul piano finanziario del triennio sia sul piano finanziario dell'ultima annualità come previsto dall'articolo 4.

8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

8.1 Commissione di valutazione e procedura per l'ammissione a finanziamento

Le proposte pervenute saranno oggetto di verifica di ammissibilità da parte di un'apposita Commissione tecnica. Il Comune di Torino si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta così come di non procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo.

In relazione a quanto previsto all'articolo 2, la Commissione procede alla valutazione delle istanze del filone 3.A. e istanze collegate 3.B con attribuzione di punteggi separati per ciascun filone. La graduatoria sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti nel filone 3.A e nel filone 3.B per ciascun progetto collegato. Il primo classificato sarà il partenariato assegnatario degli spazi.

La Commissione procedendo altresì, per il solo filone 3.B, a verificare l'ammissibilità delle spese individuate nelle proposte e la congruità delle voci di spesa rispetto alla realizzazione progettuale, effettuerà la valutazione complessiva delle proposte sulla base dei criteri di cui al punto successivo, formulando la relativa graduatoria.

In esito ai lavori della Commissione, è prevista una fase di progettazione operativa, con eventuale rimodulazione dei piani finanziari presentati; al termine di tale fase con atto dirigenziale verrà determinata l'ammissione a contributo, sulla base dei progetti e dei piani finanziari.

A decorrere dalla data di esecutività dell'atto di ammissione al finanziamento - e comunque non oltre 60 giorni - gli enti individuati dovranno dare comunicazione di avvio progetto sulla base del cronoprogramma approvato. In caso di sopravvenuta disponibilità di risorse a seguito di rinunce o rimodulazioni, si procederà allo scorrimento della graduatoria a favore delle domande ammesse ma non finanziate per indisponibilità di risorse.

Eventuali economie potranno essere oggetto di successive riaperture di Avviso Pubblico.

In relazione al piano finanziario approvato, i beneficiari sono autorizzati, purché sia funzionale a perseguire meglio l'obiettivo progettuale e coerente con i criteri di ammissibilità del presente avviso, a modificare il budget presentato in fase di domanda di contributo nel

corso del progetto fino a un limite del 20% dei costi ammissibili tra le diverse voci di bilancio, senza che ciò sia considerato come una modifica del progetto approvato; tali modifiche devono essere comunicate alla Città di Torino tramite comunicazione scritta. Per modifiche superiori al 20% dei costi ammissibili è necessaria un'autorizzazione scritta da parte della Città di Torino.

8.2 Criteri di valutazione delle proposte e requisiti premianti

La Commissione procederà all'esame di merito della proposta progettuale provvedendo alla definizione di apposita graduatoria delle proposte pervenute, con l'attribuzione di un corrispondente punteggio per ognuna di esse e provvedendo a sommare i punteggi del filone 3.A e del filone 3.B. Ciascuna proposta progettuale potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti, e la valutazione delle proposte progettuali, in coerenza con i criteri di selezione individuati per il Programma specifico nazionale, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

a)	Qualità della proposta progettuale: a.1) Qualità della proposta in relazione alla tipologia di attività e coerenza tra la proposta progettuale e gli ambiti che si intendono affrontare a.2) livello di congruenza della stessa con il piano economico a.3) livello di congruenza della stessa con il cronoprogramma presentato a.4) capacità di attivare percorsi inclusivi formativi e occupazionali per persone in situazioni di fragilità, con priorità ai giovani e all'ottica di genere, con particolare attenzione alle donne con background migratorio, vittime di tratta, vittime di violenza e in condizioni di vulnerabilità;	massimo 25 punti
b)	articolazione e coinvolgimento della rete di collaborazione con i soggetti istituzionali, soggetti no profit e profit in relazione all'oggetto progettuale (specificazioni progettuali e collaborazioni previste documentate)	massimo 15 punti
c)	attività commerciale nell'ultimo triennio, conoscenza del mercato di riferimento e attenzione alla parità di genere (con eventuale certificazione - prassi UNI/PdR 125:2022, disciplinata dalla legge 162 del 2021)	fino a 1 anno: massimo 5 punti fino a 3 anni: massimo 10 punti
d)	qualità e adeguatezza dell'investimento proposto in termini di modalità organizzative, strumenti, metodologie, risorse e solidità del piano economico/finanziario	massimo 15 punti
e)	capacità di prevedere elementi di sostenibilità futura ed effetti durevoli dal punto di vista occupazionale e di inclusione delle persone con fragilità coinvolte, solidità organizzativa, di mercato, economico-finanziaria delle azioni imprenditoriali promosse, capacità delle azioni sostenute di attivare processi di prossimità e cambiamento sul territorio.	massimo 15 punti
f)	Proposte innovative di per la realizzazione delle azioni, in un'ottica di lavoro di comunità, di sostenibilità nel tempo, di impatto dell'intervento e dei suoi effetti sul territorio	10 punti
g)	Elementi migliorativi e/o integrativi - per i progetti relativi agli immobili: esplicitazione delle modalità di governance; coerenza del cronoprogramma; considerazione del progetto complessivo, comprensivo di tutte le azioni che ne qualificano l'utilizzo e la messa in funzione	10 punti

Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai criteri sopra indicati. Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà predisposta una graduatoria. La soglia minima di ammissione alla fase di

co-progettazione è stabilita in 60 punti/100. I contenuti progettuali e documentali della proposta tecnica e finanziaria possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell'Amministrazione.

9. IMPEGNI PREVISTI E CONTROLLI

9.1 Ispezione e controlli

In qualsiasi momento dalla concessione del contributo, la Città di Torino può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte. I soggetti beneficiari dovranno a tal scopo consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.

9.2 Obbligazioni del beneficiario – decadenza e revoca

I soggetti selezionati avranno come obbligo, in linea generale, la realizzazione e la gestione (anche amministrativa e finanziaria) della proposta progettuale in tutte le sue fasi. Nello specifico, essi si impegnano a far fronte ai seguenti obblighi:

- rendicontazione dell'intero valore progettuale secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia con particolare riferimento alle modalità previste per i Fondi del PN Metro Plus rispettando le modalità e le tempistiche previste; entro 30 giorni dalla conclusione del progetto il beneficiario dovrà presentare una relazione conclusiva con la descrizione delle attività realizzate;
- è prevista la possibilità di richiedere una sola proroga, con nota motivata, prima della conclusione dell'intervento, fermi restando i termini previsti dalla Programmazione del fondo PN Metro Plus; tale proroga deve essere espressamente approvata dalla Città
- partecipazione ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Torino;
- osservazione, nei riguardi dei propri addetti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto

abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compreso il decesso) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;

- localizzazione, qualora non fosse già attiva, della sede operativa dell'attività, oggetto del finanziamento, negli ambiti territoriali della Città di Torino entro 120 giorni dal provvedimento di concessione;
- realizzazione degli investimenti conformemente alle normative vigenti in materia di urbanistica, edilizia, tutela dell'ambiente, igiene, sicurezza sul lavoro e ogni altra prescrizione afferente alla tipologia dell'intervento previsto;
- acquisizione dei beni e dei servizi da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni che non comportino elementi di collusione.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti che l'agevolazione sia stata concessa in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, oppure che siano venuti meno i requisiti originariamente richiesti, la Città di Torino revoca l'agevolazione e si attiva per recuperare le somme indebitamente erogate.

L'agevolazione viene anche revocata se dovessero essere accertati gravi inadempimenti da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso.

L'agevolazione sarà revocata parzialmente se a seguito della verifica finale venisse accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse approvate. In presenza di false dichiarazioni e/o di gravi inadempimenti, la Città di Torino si riserva anche il diritto di poter richiedere il pagamento della quota di fondo di garanzia erogata alla banca a titolo di escussione, nel caso di mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario.

9.3 Eventuali modifiche al progetto

I beneficiari possono apportare modifiche e/o integrazioni (tecniche, economiche, alla tempistica di realizzazione, ecc.) all'intervento finanziato a condizione che richiedano e ottengano la preventiva approvazione della Commissione di valutazione e, comunque, a condizione che l'intervento rimanga compatibile con quanto previsto dal bando.

Le variazioni non richieste e non autorizzate preventivamente, saranno valutate in fase di esame della rendicontazione.

10. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

La documentazione contabile di spesa deve rispettare i seguenti requisiti:

- i documenti contabili devono essere riferiti alle voci di costo ammesse al contributo;
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestate al beneficiario del contributo;
- tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o tramite strumenti finanziari che determinano una tracciabilità del pagamento stesso all'interno di un conto corrente dedicato appartenente all'impresa. Ai sensi all'articolo 3 della Legge 136/2010 l'erogazione dell'agevolazione di cui al presente Avviso è subordinata all'accensione di conti correnti dedicati. I documenti giustificativi di spesa devono essere presentati in originale.

Il beneficiario deve conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

Ulteriori e specifiche indicazioni circa la modulistica e la documentazione da produrre ai fini della rendicontazione verranno fornite alle organizzazioni ammesse a contributo.

Il beneficiario è tenuto altresì a dare evidenze degli impatti sociali generati dall'attività imprenditoriali per almeno 3 anni a decorrere dall'emissione dell'ultima fattura, nelle forme e modalità da concordare.

11. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI

Il presente bando sarà pubblicato sul sito e sull'albo pretorio on line della Città di Torino.

Per eventuali informazioni: salute@comune.torino.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.sa Federica Giuliani Responsabile Amministrativo in E.Q. Promozione della salute e della sussidiarietà, rapporti col terzo settore (salute@comune.torino.it)

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alla attuazione delle azioni previste dalle proposte progettuali oggetto del presente Avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali.

13. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino.

TABELLA SINOTTICA

Per una sintesi della struttura complessiva dell'Avviso si rimanda alla tabella sinottica.